



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 483 del 31 LUG. 2019

OGGETTO: rilevazione studi medici attivi. Determinazioni conseguenti.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 30/07/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 483 del 31 LUG. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

visti

- il D.lgs. 502/92 e s.m.i., con particolare attenzione all'art.15 *quinquies* che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale";
- la Legge n.120/2007, come modificata dal D.L. n.158/2012;
- il CC.NN.LL. della dirigenza medica e sanitaria del SSN, in vigore;

premesso che

- a) l'art 2 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a- bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l' utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura è pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CSR) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive

ur



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 483 del 31 LUG. 2019

modifiche e integrazioni, sullo schema del decreto del Ministro della Salute recante:
"Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;

- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° art. 22 bis del D.L. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal D.L. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;
- e) in data 19 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 19/CSR) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'aggiornamento dei criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero - professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete;
- f) le "Linee Guida sull'esercizio della libera professione da parte dei Dirigenti medici e Sanitari non Medici del Servizio Sanitario Nazionale con rapporto di lavoro esclusivo" del 06 febbraio 2018, in atti, prodotte dai lavori del Gruppo Tecnico di Regione Lombardia in materia di linee guida sulla libera professione intramuraria;
- g) il comma 8 ter. dell'art. 18 della LR 33/2009 così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. dd) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15, prevede che è autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema;
- h) il comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019), prevede l'emanazione di linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario nonché un regolamento tipo omogeneo;

premesso altresì che il D.Lgs. 517/99 stabilisce che i professori e ricercatori universitari che optano per il tempo pieno possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva (intramoenia), equivalente al regime di libera professione intramuraria, escludendo pertanto "de facto" l'opzione concessa ai dirigenti medici del SSN di optare per il regime di libera professione extramuraria;

preso atto che alla data di costituzione di questa Azienda erano attivi presso il PO CTO n. 6 studi medici in intramoenia allargata, come da ricognizione effettuata e trasmessa a Regione Lombardia con nota in atti datata 16 maggio 2016;

richiamate le convenzioni con i dottori Camilla Caldarini e Giuseppe Bonfiglio con validità dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, finalizzate a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei due professionisti;

viste le note in atti datate 28 dicembre 2018 con cui i dottori Camilla Caldarini e Giuseppe Bonfiglio hanno chiesto rispettivamente il rinnovo dell'autorizzazione dei due studi privati;

ur



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 483 del 31 LUG. 2019

viste la nota in atti datata 30 luglio 2019, assentita dal Direttore Sanitario, con cui il Professore Ordinario prof. Pietro Simone Randelli, in qualità di Direttore della UOC Clinica Ortopedica del PO CTO, ha chiesto l'attivazione di uno studio professionale privato in regime di intramoenia allargata;

viste la nota in atti datata 03 giugno 2019, assentita dal Direttore Sanitario, con cui il Professore Ordinario, prof. Roberto Felice Caporali, Direttore della UOC Reumatologia Clinica del PO Pini, ha chiesto l'attivazione di uno studio professionale privato in regime di intramoenia allargata, a seguito di trasferimento presso l'ateneo Università degli Studi di Milano e conferimento delle funzioni assistenziali presso questa Azienda come da deliberazione n. 329/2019;

rilevato che il prof. Roberto Felice Caporali ha attivo con continuità antecedentemente l'anno 2012 uno studio sito in Via Matteotti 38 - 27058 Voghera in regime di intramoenia allargata, al tempo autorizzato dall'IRCCS San Matteo di Pavia, e che pertanto l'autorizzazione della richiesta non comporta per il professore l'attivazione "ex-novo" di uno studio professionale, ma "de facto" la prosecuzione dell'attività già autorizzata dal precedente datore di lavoro del SSN;

rilevato che nel corso dell'ultimo triennio sono cessati n. 4 gli studi medici privati in regime di intramoenia allargata, a seguito di trasferimento o collocamento a riposo dei relativi dirigenti medici, e che pertanto l'autorizzazione dello studio non comporta un aumento del numero di studi attivi, collocandosi all'interno del perimetro di studi autorizzati alla data dell'ultima rilevazione effettuata da Regione Lombardia;

preso atto che

- Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/4475 del 10 dicembre 2015, ha costituito - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico traumatologico Gaetano Pini/CTO che incorpora, a seguito di fusione, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" e riceve dall'ex Azienda Ospedaliera I.C.P., a seguito di scissione, il Presidio Ospedaliero CTO;
- nel Presidio Ospedaliero "CTO" risultano le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente dalla Regione Lombardia e dall'ex Azienda I.C.P. (a cui il presidio CTO afferiva sino al 31.12.2015), come risulta dalla nota dell'ex I.C.P. del 14 dicembre 2012 n. 67875 relativa alla ricognizione degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale;

rilevato che attualmente gli spazi dedicati all'attività libero-professionale ambulatoriale intramuraria presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari non sono sufficienti a rispondere a pieno alle esigenze dei medici che svolgono attività presso il PO Pini, e che pertanto questa Azienda ha la possibilità di offrire - in via temporanea e sino all'ampliamento dell'attuale offerta di spazi - consulenze specialistiche ambulatoriali a terzi a pagamento senza ridurre l'offerta erogata;

tenuto conto che la ristrutturazione degli spazi afferente al VII AdPQ ASST Gaetano Pini/CTO approvata con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 e D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016, prevede una compressione degli spazi ambulatoriali, inclusi quelli per l'esercizio dell'attività libero professionale, sino alla conclusione dei lavori prevista tra circa 4 anni;

visto lo schema di testo di convenzione lo svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato del professionista, allegato alla presente proposta;

ritenuto pertanto

- di rinnovare l'autorizzazione degli studi medici dei dottori Camilla Caldarini e Giuseppe Bonfiglio per l'esercizio dell'attività libero professionale ambulatoriale;

uk



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 483 del 31 LUG. 2019

- di accogliere le richieste del prof. Pietro Simone Randelli e del prof. Roberto Felice Caporali di attivazione rispettivamente di due studi professionali privati in regime di intramoenia allargata, da gestire secondo le linee guida regionali e la normativa sopracitata;
- di approvare, la sottoscrizione delle convenzioni con i professionisti, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti dei dottori Camilla Caldarini e Giuseppe Bonfiglio a far tempo dal 1° gennaio 2019 tenuto conto della necessaria istruttoria condotta nel corso dei primi mesi dell'anno 2019 dal Servizio Marketing e L.P., e assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto le Direzioni Mediche di Presidio del PO Pini e del PO CTO;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di rinnovare ai dottori Camilla Caldarini e Giuseppe Bonfiglio l'autorizzazione dei rispettivi studi medici per lo svolgimento dell'attività libero professionale ambulatoriale;
- 2- di autorizzare l'attivazione degli studi medici dei professori Pietro Simone Randelli e Roberto Felice Caporali per l'esercizio dell'attività libero professionale ambulatoriale, da gestire secondo le linee guida regionali e la normativa citata in premessa;
- 3- di approvare lo schema di testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto alla DMP del PO Pini per i medici afferenti al PO Pini e alla DMP del PO CTO per i medici afferenti al PO CTO;
- 5- di dare atto che il presente atto non comporta maggiori oneri per l'Azienda;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Celso)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto

atti n. 2019/21.3 / 5.1.25



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 483 del 31 LUG, 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 5 AGO. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. pagine e n.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Alaio Crouche

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 05108179

ch

schema di CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT E IL DOTT. XXX PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura è pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche

per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;

- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;
- e) con DGR XI/603 dell'1/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di progetto di legge recante modifiche al Titolo I, al Titolo 2 e all'Allegato 1 della L.R. 30 Dicembre 2009 n. 33 ("Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità") in cui, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera bb) viene "autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero professionale con le modalità dell'intramuraria allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente";

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;
3. il dott. XXXX era già stata autorizzata nell'anno 2013 all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio professionale sito in Via Redipuglia, 1 comune di Lissone e che il medesimo studio risulta censito tra quelli oggetto di ricognizione di cui alla citata nota prot. n. 0027858 del 14.12.2012 inoltrata a Regione Lombardia;

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

E

Il prof. xxxx, nato a xxxxxxxx, ilxxxxxxx e residente a Milano (MI), C.F. xxxx, tel. 02.5799322/3382, e-mail xxxxxxxxxxxx, disciplina di xxxxx, in servizio a tempo indeterminato presso la U.O.C. xxxxxxxxxxxx, con La posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di neurologia (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in XXXXXXXX. Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal Professionista.

Art.3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

Art.4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art.5

(Durata)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, di durata annuale, scade il 31.12.2019 ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, ed in ogni caso in via transitoria fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale ai sensi della nota n. pro. H1.2013.0013062 del 30.04.2013.

Art.6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. E' condizione di esclusione dalla possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio convenzionato con il presente atto , il caso in cui accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del SSN operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività.
3. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
4. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
5. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Art.7

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

Art.8

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art.9

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso

Letto, approvato e sottoscritto

ASST PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli

Il Professionista

Dott. xxxxx